

- con decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono state emanate le *Norme in materia ambientale* e, in particolare, l'articolo 114 prevede disposizioni in materia di dighe;
- con decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono state emanate le *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici* e, in particolare, l'articolo 43, commi 7 e 8, che prevedono disposizioni in materia di sicurezza delle grandi dighe;
- con decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è stata data *Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche*;
- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 giugno 2014 sono state disciplinate le *Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)*;
- con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nel recepire le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sono state dettate le norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- con il comma 516 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stata prevista l'adozione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni, sezione *acquedotti* e sezione *invasi*;
- con il comma 518 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 sono stati definiti gli obiettivi prioritari del piano nazionale - sezione *invasi*: a) completamento di interventi riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero e ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico;
- con l'articolo 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017, è stata prevista, nelle more della definizione del piano nazionale di cui al comma 516 del medesimo articolo 1, la predisposizione del Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multi obiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
- con lo stesso comma 523 è stato altresì stabilito che gli interventi previsti nel Piano straordinario sono realizzati dai concessionari di derivazione o dai gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che i soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica;

- con il più volte citato comma 523 è stato altresì previsto che per la realizzazione del suddetto Piano straordinario è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022;
- con il comma 525, come modificato dall'articolo 1, comma 153, lettera d), è stato previsto che *«Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alla sezione «invasi» del Piano nazionale di cui al comma 516 e al piano straordinario di cui al comma 523, e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, con riferimento alla sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui al comma 516, segnalano i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato, propongono gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e comunque non oltre il termine di centoventi giorni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nomina Commissario straordinario di governo il Segretario generale dell'Autorità di distretto di riferimento, che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi, e definisce le modalità, anche contabili, di intervento.»*
- con decreto n. 526 del 6 dicembre 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, registrato in data 27 dicembre 2018 al n. 1- 3126, è stato adottato il Piano straordinario contenente n.30 interventi per un importo complessivo di euro 249.882.932,40, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili;
- con l'articolo 2, comma 1, del citato decreto n. 526 del 2018 è stato previsto che *«Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite la Direzione generale competente, procede alla sottoscrizione degli atti convenzionali con i soggetti realizzatori, indicati dalla medesima norma. Gli atti convenzionali di cui al primo periodo disciplinano condizioni, modalità e termini nonché ulteriori e significativi aspetti riguardanti la realizzazione degli interventi.»*
- con l'articolo 4, comma 2, del citato decreto n. 526 del 2018 è stato previsto che *«Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ó Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche sono determinati i limiti massimi dei costi da riconoscere per le attività di supporto tecnico-amministrativo, rese dagli enti pubblici e dalle società in house di cui al comma 1, sulla base di percentuali correlate all'importo degli interventi, disciplinando altresì condizioni, modalità e termini delle prestazioni stesse anche tenendo conto degli obiettivi di urgenza del Piano straordinario. Tali costi trovano copertura all'interno del quadro economico dei singoli interventi, fermo restando il limite dell'importo finanziario riconosciuto al singolo intervento ed il limite complessivo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2»*;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 agosto 2017, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2017, reg. 1, foglio 3976, è stato conferito l'incarico all'arch. Ornella

Segnalini di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche è incardinata nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 novembre 2018, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2018, reg. 1, foglio 2796, concernente la modifica dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 agosto 2017, con il quale il contratto individuale di lavoro è stato prorogato al 1° dicembre 2019.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

PREMESSE

1. Le premesse di cui sopra si intendono totalmente richiamate e costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

OGGETTO

1. La presente Convenzione regola i rapporti fra [redacted] (di seguito denominato Soggetto Attuatore) ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito denominato Direzione generale) inerenti la realizzazione dell'opera di cui al n. [redacted] ó CUP [redacted]. dell'allegato A al decreto n. 526 del 6 dicembre 2018.
2. Costituiscono parte integrante della presente Convenzione e sono materialmente ad essa allegati, così come trasmessi dal Soggetto Attuatore ed acquisiti al numero di protocollo [redacted] del [redacted] .., i seguenti documenti:
 - a) la scheda anagrafica e lo stato delle autorizzazioni e dei pareri (scheda n.1);
 - b) il cronoprogramma delle attività e la previsione di avanzamento della spesa (scheda n.2);
 - c) il quadro economico dell'intervento (scheda n.3).
3. Costituisce, altresì, parte integrante della presente Convenzione, seppur materialmente non allegato, il progetto dell'intervento come trasmesso dal Soggetto Attuatore ed acquisito al numero di protocollo [redacted] .. del [redacted] [redacted]
4. Il Soggetto Attuatore nella realizzazione dell'intervento, oltre a garantire l'espletamento delle funzioni previste per disposizioni di legge o regolamentari, assicura le seguenti funzioni:
 - a) comunicazione alla Direzione generale del nominativo del responsabile unico del procedimento, di seguito RUP, e di ogni eventuale sua modifica;

- b) assistenza al collaudo tecnico-funzionale ex articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, nel caso di grandi dighe e relative opere di derivazione;
- c) gestione di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o dell'esecuzione dei lavori e che possono definirsi in via amministrativa;
- d) inserimento dei dati richiesti per il monitoraggio degli interventi da parte della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e s.m.i..

ARTICOLO 3

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Il RUP, oltre ai compiti specifici previsti da disposizioni di legge o regolamentari, provvede anche a:
 - a) curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, comunicando, all'avvio del procedimento, le eventuali modifiche al cronoprogramma di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);
 - b) segnalare alla Direzione generale eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi, informandola costantemente;
 - c) proporre l'indizione, ove competente, e comunque curare la partecipazione ai lavori della conferenza di servizi ai sensi della legge del 7 agosto 1990, n. 241, quando necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
 - d) trasmettere al 31 luglio e al 31 gennaio di ciascun anno, ai fini del monitoraggio, alla Direzione generale la certificazione semestrale sull'avanzamento delle procedure e sull'andamento delle attività e dei lavori con indicazione di eventuali criticità riscontrate nella realizzazione degli stessi.

ARTICOLO 4

PROGETTAZIONE, VERIFICA ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO

1. Qualora il progetto di cui all'articolo 2 sia di livello "definitivo" ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., ovvero, il progetto sia di livello "esecutivo" e si rendesse necessario procedere ad un suo adeguamento per intervenute disposizioni normative o regolamentari, il Soggetto Attuatore, nei limiti del finanziamento assentito, si impegna a dare corso alle necessarie attività progettuali tramite personale interno al proprio organico o tramite affidamento a professionisti esterni. Il progetto esecutivo, in ogni caso, è redatto conformemente alle eventuali prescrizioni impartite dalla Direzione generale, nel caso di grande diga e relative opere di derivazione.
2. Il Soggetto Attuatore ha l'onere di acquisire ogni atto di assenso previsto dalle vigenti norme per quanto relativo ai profili ambientali, di assetto idraulico, urbanistico, paesaggistico, storico-archeologico, sanitario e demaniale, secondo le procedure e con le modalità previste da legge.

3. Qualora l'intervento riguarda una grande diga o opera da essa derivante, il progetto di cui all'articolo 2 è subordinato, in linea tecnica, agli atti di assenso previsti dalla vigente normativa in materia di dighe e, in particolare, all'approvazione tecnica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 e dell'articolo 1 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, ai fini della tutela della sicurezza e della pubblica incolumità; in caso di particolare rilevanza tecnica od economica dell'intervento la Direzione generale acquisisce, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.1363 del 1959, il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP..
4. Ai fini della verifica della congruità economica, il progetto definitivo o esecutivo è sottoposto al parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche territorialmente competente ovvero del Consiglio Superiore dei LL.PP. in ragione dell'importo ai sensi dell'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.; la Direzione generale si riserva, ove richiesto, di supportare le attività istruttorie del Comitato tecnico amministrativo.

ARTICOLO 5

SPESE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA

1. All'interno del quadro economico dell'intervento è riconosciuto il corrispettivo per i servizi tecnico-specialistici di progettazione, purché non oggetto di precedente finanziamento pubblico, di verifica, di direzione dei lavori e collaudo che è determinato nel limite di quanto stabilito nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016".
2. Nel caso di progettazione e funzioni tecniche interne al Soggetto Attuatore si fa riferimento, ove applicabile, all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.; i compensi sono da determinarsi con riferimento al regolamento di ripartizione degli incentivi del Soggetto Attuatore stesso, ove esistente, ovvero con riferimento a quello vigente per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ARTICOLO 6

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRANTE

1. Il Soggetto Attuatore riveste le funzioni di Stazione Appaltante e pertanto adempie a quanto prescritto da legge e regolamento.
2. Il Soggetto Attuatore, in applicazione delle procedure di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., procede, inoltre, all'affidamento dell'appalto ed alla sottoscrizione dei contratti per la realizzazione degli interventi.

ARTICOLO 7

DIREZIONE DEI LAVORI

E VIGILANZA TECNICA DELLA DIREZIONE GENERALE

1. Il Soggetto Attuatore provvede alla Direzione dei Lavori tramite personale interno al proprio organico, ovvero, tramite affidamento a professionisti esterni, nei casi previsti.

2. L'attività di Direzione dei Lavori è svolta in ottemperanza a quanto prescritto nel decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i..
3. Nel caso di grandi dighe, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.1363 del 1959, la Direzione generale nomina, tra il personale del proprio organico, un ingegnere incaricato di accertare l'osservanza del regolamento stesso e delle prescrizioni contenute nel foglio di condizioni per la costruzione di cui all'articolo 6 del citato regolamento.
4. Nel caso di grandi dighe, la Direzione generale nomina, altresì, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, un assistente governativo che provvede al controllo dei materiali impiegati e all'osservanza delle buone norme costruttive, le cui spese sono a carico del soggetto Attuatore a valere sulle risorse del quadro economico dell'intervento.

ARTICOLO 8 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Le opere sono realizzate sulla base del progetto di cui all'articolo 2 e relativo cronoprogramma. Le eventuali varianti in corso d'opera sono adeguatamente motivate e giustificate ai sensi di legge e, comunque, debitamente autorizzate dal RUP, con particolare riguardo all'impatto della variante sulle autorizzazioni, pareri e nulla osta acquisiti. Per le varianti in corso d'opera si applicano le disposizioni vigenti e in particolare gli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i..
2. Nel caso di grandi dighe o opere da esse derivanti, le eventuali varianti sono preventivamente autorizzate dalla Direzione generale ai sensi della normativa vigente. Il Soggetto Attuatore, quale gestore di grandi dighe o opere da esse derivanti, resta responsabile del rispetto delle prescrizioni impartite dalla Direzione generale e di tutti gli obblighi di legge per quanto attiene alla tutela della sicurezza.
3. Le tempistiche relative all'adozione ed esecuzione di eventuali varianti che comportano modifiche al cronoprogramma di cui all'articolo 2 sono tempestivamente comunicate alla Direzione generale.

ARTICOLO 9 COLLAUDI

1. Il collaudo delle opere oggetto di finanziamento è effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia di strutture, lavori pubblici e dighe, ed in particolare:
 - a) collaudo statico ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, e sue successive modifiche ed integrazioni, per le opere ad esso soggette, e collaudo ex DM LLPP 12 dicembre 1985 per le tubazioni;
 - b) collaudo tecnico-amministrativo ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per tutti gli interventi;

- c) nel caso di grandi dighe e relative derivazioni, collaudo tecnico-funzionale ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 nei casi ivi previsti o in caso di dighe in vaso sperimentale;
2. Il Soggetto Attuatore nomina con ogni tempestività, di intesa con la Direzione generale, i componenti delle Commissioni di cui al comma 1, lettere a) e b). La Direzione generale designa due dei componenti delle commissioni di collaudo di cui alla lettera b), tra cui il Presidente. Nel caso di interventi di importo superiore a 10.000.000,00 euro, la Commissione di collaudo di cui alla lettera b) si avvale del supporto di un segretario, designato dalla Direzione generale, il cui compenso è pari al 25 (venticinque) per cento dell'importo del corrispettivo del singolo componente.
 3. La Direzione generale nomina la commissione di cui al comma 1, lettera c), ove non esistente.
 4. La Commissione di collaudo redige ed invia alla Direzione generale relazioni periodiche riservate, con cadenza almeno semestrale, sugli adempimenti svolti dal Soggetto Attuatore medesimo con riferimento agli obblighi assunti con la presente Convenzione. E' facoltà della Direzione generale richiedere ulteriori relazioni alle commissioni di collaudo.
 5. Ultimate le operazioni di collaudo di cui al comma 1, lettere a) e b), Il Soggetto Attuatore, dopo aver provveduto a quanto di competenza entro 60 giorni dalla redazione del certificato di collaudo, trasmette tempestivamente copia degli atti alla Direzione generale, se trattasi di grande diga o opera da essa derivata. Nel caso di opere differenti da quelle di cui sopra e ai soli fini della rendicontazione finale, il Soggetto Attuatore trasmette alla Direzione generale il provvedimento di approvazione dell'atto di collaudo, con allegato il relativo certificato.
 6. La commissione di collaudo di cui al punto 1, lettera b), è, inoltre, tenuta alla redazione di apposita relazione finale riservata sugli adempimenti della presente Convenzione, ai fini della definizione dei rapporti tra la Direzione generale e il Soggetto Attuatore. La suddetta relazione è trasmessa alla Direzione generale entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del certificato di collaudo da parte del Soggetto Attuatore.
 7. Gli oneri delle prestazioni relative alle Commissioni anzidette sono a carico del quadro economico del finanziamento.

ARTICOLO 10 RAPPORTI CON I TERZI

1. Il Soggetto Attuatore agisce in nome e per conto proprio ed è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non può, quindi, pretendere di rivalersi nei confronti della Direzione generale.
2. Resta inteso che la Direzione generale rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con i terzi in dipendenza della realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 11

IMPORTO DELL'INTERVENTO E SOMME A DISPOSIZIONE

1. L'importo massimo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento previsto dal progetto di cui al precedente articolo 2, comma 1, al lordo dei ribassi d'asta, ammonta a **1 1 1 1 1 1 1** euro.
2. A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, l'importo di cui al comma 1 è rimodulato in funzione dell'esito della stessa, mediante apposito provvedimento del soggetto Attuatore che provvede a comunicare alla Direzione generale il quadro economico aggiornato, prevedendo che le economie derivanti dai ribassi d'asta siano destinate ad incrementare la voce d'imprevisti contenuta tra le somme a disposizione. L'utilizzo di eventuali somme destinate agli imprevisti è assentito preventivamente dalla Direzione generale.
3. L'importo finale del finanziamento accordato per la realizzazione dell'intervento è rideterminato dalla Direzione generale a seguito della rendicontazione delle spese sostenute e ammissibili ai sensi di legge.
4. Resta espressamente convenuto che qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo di cui al comma 1, per qualsiasi motivo determinata, fa carico esclusivamente al soggetto Attuatore, che provvede con proprie risorse alla relativa copertura finanziaria.
5. Gli oneri derivanti dall'eventuale contenzioso non sono ammissibili e restano a carico del Soggetto Attuatore.
6. Sono a carico del finanziamento le quote di IVA non deducibili da parte del Soggetto Attuatore ai sensi della vigente normativa, previa dichiarazione dello stesso. Le quote IVA, recuperabili dal soggetto Attuatore, non sono riconosciute e, qualora siano state comunque corrisposte a titolo di anticipazione, sono portate a compensazione in sede di saldo. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per l'intervento è ammissibile nel limite in cui sia pertinente all'operazione e non possa essere recuperato dal Soggetto Attuatore.
7. Tutti i dati riguardanti la fase di realizzazione e attuazione del progetto (formulazione di nuovi quadri economici, aggiudicazione della gara con ribassi d'asta, economie riprogrammabili determinate dal RUP, ecc.) sono inserite e documentate cronologicamente nella banca dati BDAP.

ARTICOLO 12

TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

1. Il Soggetto Attuatore, ai fini dell'impegno della spesa, ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009 e s.m.i. trasmette alla Direzione generale il cronoprogramma della spesa.
2. Il cronoprogramma è coerente con l'andamento dei lavori secondo la tempistica di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Il Soggetto Attuatore provvede ad aprire un conto corrente dedicato per l'intervento presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, intestato allo stesso Soggetto Attuatore e si impegna ad utilizzare un sistema contabile distinto, con vincolo di utilizzo finalizzato all'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1.
4. Il Soggetto Attuatore, per ogni richiesta di versamento sul conto di Tesoreria, provvede a trasmettere alla Direzione generale il cronoprogramma aggiornato, nel quale sono confermate o eventualmente modificate, con indicazione delle motivazioni, le previsioni iniziali.
5. Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria per la tempestiva esecuzione dell'intervento, la Direzione generale provvede ad erogare il finanziamento secondo le seguenti modalità:
 - a) la prima rata, pari al 40 (quaranta) per cento del finanziamento, su richiesta del RUP, a seguito dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione della presente Convenzione da parte degli Organi di controllo e della avvenuta implementazione della banca dati BDAP;
 - b) la seconda rata, pari al 40 (quaranta) per cento del finanziamento a seguito di certificazione, da parte del RUP, dell'effettivo utilizzo dell'80 (ottanta) per cento delle somme accreditate con la prima rata, previa implementazione della banca BDAP;
 - c) il saldo, sino alla concorrenza del 20 (venti) per cento del finanziamento, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo e della certificazione, da parte del RUP, di aver eseguito tutte le attività previste nel progetto, previa implementazione della banca BDAP.
6. Al fine di effettuare l'erogazione del finanziamento, le richieste di accreditamento di cui al comma 4 devono pervenire alla Direzione generale entro e non oltre il termine del 10 novembre dell'anno finanziario di riferimento. Decorso tale termine la Direzione generale non assicura il tempestivo accreditamento delle somme richieste.
7. Le richieste di accreditamento della seconda e terza rata di cui al comma 4, sono trasmesse alla Direzione generale entro e non oltre 30 giorni dalla data prevista nel cronoprogramma iniziale o eventualmente modificato.

Decorso tale termine la Direzione generale si riserva di procedere o meno all'accREDITamento delle somme richieste sulla base delle motivazioni adottate dal RUP a giustificazione del ritardo, valutando altresì di fare ricorso a quanto previsto dal successivo articolo 16.
8. Le somme non utilizzate dal Soggetto Attuatore al termine della realizzazione dell'intervento sono versate ó su indicazione della Direzione generale ó all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo di bilancio n. 7281 (istituito nello stato di previsione del Direzione generale delle infrastrutture e dei trasporti) per l'esecuzione di ulteriori opere previste nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico.
9. Il Soggetto Attuatore è tenuto, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e s.m.i., ad implementare la banca dati delle amministrazioni (BDAP).

10. Resta fermo che il Soggetto Attuatore è tenuto a far fronte, a proprie cure e spese, a tutti gli obblighi finanziari connessi alla realizzazione dell'intervento, indipendentemente dalla disponibilità di cassa di cui al comma 1, lasciando sollevata la Direzione generale da qualsiasi obbligo e responsabilità derivanti da ritardati trasferimenti di risorse finanziarie.

ARTICOLO 13 RENDICONTAZIONE

1. Alla richiesta di erogazione di ciascuna rata, successiva alla prima, il Soggetto Attuatore trasmette a firma del RUP la certificazione della spesa corredata della documentazione giustificativa.
2. Le note spesa e le parcelle dei professionisti sono munite di visto di congruità da parte del RUP, nel rispetto della normativa vigente.
3. Per le eventuali verifiche, il Soggetto Attuatore si impegna a trasmettere, su richiesta della Direzione generale, specifica documentazione.
4. La documentazione di spesa prodotta dal RUP è conservata agli atti presso la Direzione generale quale Amministrazione procedente per l'attuazione del Piano straordinario.

ARTICOLO 14 MONITORAGGIO E PUBBLICITÀ

1. Il monitoraggio sugli interventi ammessi a finanziamento è di tipo:
 - finanziario, ovvero osserva e analizza i flussi finanziari;
 - procedurale, ovvero accompagna i progetti nel loro iter di realizzazione;
 - fisico, ovvero rileva i prodotti realizzati in ogni progetto concluso attraverso la misurazione dei valori conseguiti dagli indicatori di realizzazione associati.
2. Il trasferimento delle risorse finanziarie è subordinato alla verifica di coerenza con i dati rilevati e validati nel sistema di monitoraggio e può essere sospeso in caso di mancata esecuzione del monitoraggio e/o non corretto aggiornamento dei dati di monitoraggio. Il mancato o ritardato inserimento dei dati nella BDAP comporta sospensione della erogazione delle rate.

ARTICOLO 15 SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017 e s.m.i., il Soggetto Attuatore può fare ricorso, per le esclusive attività di supporto tecnico-specialistico alla realizzazione della progettazione e/o esecuzione dell'intervento e per le attività di supporto al monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale n. 526 del 6 dicembre 2018, ad enti pubblici e società in house dello Stato, dotati di specifica competenza tecnica.

ARTICOLO 16 REVOCA DEL FINANZIAMENTO

1. La Direzione Generale dispone la revoca del finanziamento qualora il soggetto Attuatore non giunga all'assunzione di obbligo giuridicamente vincolante, nei termini sottoindicati:

- a) affidamento della progettazione esecutiva o di aggiornamento di quella esistente entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di registrazione del decreto di approvazione della presente Convenzione e affidamento dell'appalto dei lavori entro i successivi 12 mesi;
 - b) affidamento dell'appalto dei lavori entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di registrazione del decreto di approvazione della presente Convenzione, qualora la progettazione esistente non necessiti di alcun aggiornamento e/o avanzamento.
2. Sono riconosciute al Soggetto Attuatore le spese, legittimamente sostenute o al cui pagamento il Soggetto Attuatore medesimo sia legittimamente tenuto.
 3. Il Soggetto Attuatore è obbligato a riversare, entro 90 giorni dalla disposizione della Direzione generale di revoca del finanziamento, la differenza tra le somme in acconto ricevute e le spese di cui al comma 2.
 4. La somma di cui al precedente comma è riversata, al capitolo di bilancio n. 7281 (istituito nello stato di previsione del Direzione generale delle infrastrutture e dei trasporti) dello Stato con causale "Restituzione somme intervento n. 526" Piano straordinario art.1, comma 523, legge 205/2017 per essere riassegnate al Piano nazionale di interventi nel settore idrico.
 5. La Direzione generale si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da comportamenti del Soggetto Attuatore che hanno determinato la revoca del finanziamento.

ARTICOLO 17

NOMINA COMMISSARIO AD ACTA

1. Qualora si dovessero verificare casi di inerzia o inadempimento in corso di esecuzione delle opere, da parte del soggetto Attuatore, rispetto agli impegni previsti dalla presente Convenzione, la Direzione generale, ai sensi dell'articolo 1, comma 525, della legge n. 207 del 2017 e s.m.i., provvede a darne segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, proponendo altresì gli interventi correttivi da adottare per il ripristino come disposto dall'articolo citato.

ARTICOLO 18

VERIFICHE

1. La Direzione generale, anche attraverso i propri uffici tecnici territoriali, se trattasi di dighe o opere da esse derivate, ovvero tramite i Provveditorati interregionali competenti per territorio, può effettuare verifiche, anche in loco, nel corso della realizzazione dell'intervento di cui alla presente Convenzione.
2. Per l'espletamento delle suddette verifiche, il Soggetto Attuatore provvede a rendere disponibile tutta la documentazione utile, consentire sopralluoghi nelle sedi ove si svolgono le attività e le opere da ispezionare nonché a mettere a disposizione i mezzi per gli spostamenti e il personale necessario.
3. La verifica da parte della Direzione generale non esime comunque il Soggetto Attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità sotto il profilo amministrativo, contabile, civile e penale della regolare e perfetta esecuzione degli interventi.

ART. 19

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione termina con l'approvazione del certificato di collaudo e con la certificazione, da parte del RUP, della esecuzione di tutte le attività previste nel progetto e della spesa sostenuta.
2. Le eventuali modifiche ed integrazioni alla presente Convenzione dovranno essere predisposte con il consenso delle parti e con le stesse procedure previste per la sua promozione, formazione, sottoscrizione ed approvazione.

ART. 20

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie tra la Direzione generale e il Soggetto Attuatore sono sottoposte ad un previo tentativo di conciliazione in via amministrativa.
2. Il foro competente è quello di Roma.

ART. 21

EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione diviene esecutiva dalla data di registrazione, da parte degli Organi di controllo, del relativo decreto di approvazione.

ART. 22

DISPOSIZIONI FINALI

1. La Convenzione è redatta in due originali ed è composta di n. **1 (1 ..)** pagine.

Per la Direzione generale

Il Direttore generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche

(Arch. Ornella SEGNALINI)_____

Per il Soggetto Attuatore

(Dott. 1 1 .) _____

ALLEGATI

- *potere di firma del Soggetto delegato alla sottoscrizione;*
- *documento identità.*
- *scheda n.1;*
- *scheda n.2;*
- *scheda n.3*